



N. [REDACTED] SENT.
N. [REDACTED] R.G.
N. 12157/14 CRON.
N. [REDACTED] REP.

GIUDICE DI PACE DI POMIGLIANO D'ARCO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, Avv. Giuseppe Esposito Alaia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. [REDACTED] discussa all'udienza del 09.11.2018 avente ad oggetto il risarcimento danni per responsabilità contrattuale

VERTENTE TRA

Sig. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], elett.te dom.to in Pomigliano D'Arco (NA), alla [REDACTED], rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Gaudino, giusta procura in atti;

-ATTORE-

NONCHE'

Fastweb S.p.a., in persona del legadè rappresentante p.t., corrente in Via Caracciolo 51 Milano P. Iva 12878470157;

CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni per responsabilità contrattuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato l'istante esponeva di aver stipulato contratto di abbonamento (utenza 081 [REDACTED]) per la fornitura della linea telefonica fissa e ADSL con la società Fastweb S.p.A.; che in data 15.03.2018 l'attore subiva il distacco della linea telefonica e dell'adsl; che i vari reclami effettuati dal sig. [REDACTED] alla società Fastweb S.p.a. restavano disattesi; che il sig. [REDACTED] pertanto richiedeva il riconoscimento dei danni subiti per disattivazione dei servizi telefonia fissa e adsl per numero totale di 27 giorni nonché per il maggior danno subito da liquidarsi in via equitativa.

Restava contumace la società Fastweb S.p.a.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Nel riportarsi a tutti i propri atti di causa, parte attrice concludeva così come da verbale di causa del 09.11.2018.

Il Giudice all'esito dell'istruttoria, sulla base della documentazione prodotta nonché delle conclusioni sopra trascritte, assegnava la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda di parte attrice che ha dimostrato di aver depositato istanza per l'attivazione della procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom della Regione Campania, i cui verbali di esito negativo sono depositate in atti.

Preventivamente, la domanda risulta proponibile in quanto l'attore ha più volte inoltrato contestazioni per la disattivazione dei servizi. Infatti agli atti del giudizio si rinvencono copie degli sms inviati dalla società Fastweb S.p.a. per richiesta di assistenza della cui provenienza non c'è ragione di dubitare data la mancata contestazione.

Non si controverte in merito alla *legittimatio ad causam*, resta, pertanto, superata la prova sulla legittimazione attiva e passiva provata per tabulas mediante il deposito della documentazione in atti.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Dall'esposizione dei fatti e dalla documentazione depositata in atti, è palese il disservizio subito dall'attore dal 15.03.2018 al 11.04.2018.

Parte attrice, ha manifestamente provato le proprie ragioni, attraverso la documentazione agli atti e l'esperita prova testimoniale. Infatti il testimone escusso ha confermato i disservizi subiti dall'attore e gravi disagi che gli stessi gli hanno causato.

Ciò premesso questo Giudicante accoglie la domanda di parte attrice nonché il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c.. Si ritiene, inoltre, in ossequio a quanto stabilito dalla legge, che il risarcimento dovuto all'istante, è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art. 1225 c.c.). Ai fini della quantificazione, questo giudicante, sulla scorta delle richieste di parte attrice, nonché di quanto stabilito dalla normativa vigente in materie di Comunicazione, ritiene equo condannare la convenuta al pagamento della somma di € 850,00. Tale somma va suddivisa in € 270,00 per indennizzo totale per 27 giorni di disservizio ed € 580,00

per risarcimento dei danni quantificati in via equitativa in favore dell'istante oltre le spese di lite per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, in conclusione, definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità contrattuale avanzata dal Sig. [REDACTED], ogni altra istanza od eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

- 1 – dichiara la responsabilità della soc. Fastweb S.p.A., in p.l.r.p.t. per i danni subiti dall'istante;
 - 3 – per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'istante, della somma di € 850,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
 - 4 – condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, Letto il D.M.55/2014, in complessive Euro 800,00, di cui € 100,00 per spese ed € 650,00 per competenze, oltre il 15% per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione al procuratore anticipatario, avv. Andrea Gaudino;
 - 5 – dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva *ex art. 282 c.p.c.*
- Così deciso in Pomigliano D'Arco (NA) 09.11.2018.




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI POMIGLIANO D'ARCO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 26 NOV 2018

IL CANCELLIERE
Maddalena Cerone



IL GIUDICE

Giuseppe Esposito (A. a. a.)

Faded, illegible text at the top of the page, possibly a header or address.

15 GEN 2020 *Andrea Gardino* *pub. Proc. Proc.*

IL CANCELLIERE

WWW.ASSORIMBORSI.IT